



ISTITUTO CULTURALE LADINO SAN GIOVANNI DI FASSA-SÈN JAN

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n. 120 di data 11 ottobre 2019

O G G E T T O :

Affido incarico di ricerca, ai sensi dell'art. 39 sexies della legge provinciale 23/1990 e ss.mm. alla dott.ssa Donatella Dellagiacoma, avente a oggetto la ricerca linguistica per il progetto VOLF Vocabolar del Ladin Fascian

Bilancio gestionale 2019-2021-esercizio finanziario 2019

(Compenso lordo - Impegno di spesa di Euro 4.700,00 – Capitolo 51470/1

(Oneri conto ente su compenso lordo - Impegno di spesa di Euro 1.100,00 - Capitolo 51470/1)

(IRAP istituzionale - Impegno di spesa per di Euro 399,50 - Capitolo 51160/3)

IL DIRETTORE

- visto il bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 e il relativo piano triennale, adottati rispettivamente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 38 e 37 di data 17 dicembre 2018 ed approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 152 di data 8 febbraio 2019 e ss.mm;
- visto in particolare l'allegato "Vocabolar del Ladin fascian" – 2019-2020, con il quale si descrive nel dettaglio il progetto per la redazione di un Vocabolario che raccolga e documenti l'intero patrimonio lessicale del ladino fassano, in tutte le sue varietà locali;
- ricordato che l'Istituto ha ottenuto a partire dall'anno 2015 e fino al 31 agosto 2019 diversi finanziamenti da parte della Regione Autonoma Trentino Alto Adige a sostegno del "Vocabolar del Ladin fascian" ma che il lavoro non è ancora concluso;
- ritenuto pertanto indispensabile proseguire, procedendo con le operazioni di redazione delle voci lessicografiche, della revisione generale dei lemmi, della corretta lemmatizzazione dei traduttori italiani e del controllo e revisione della versione a stampa delle lettere ultimate;
- rilevato che, in relazione alla natura specifica e specialistica della formazione richiesta per l'incarico in oggetto, che presuppone specifiche competenze lessicografiche e linguistiche relative alla lingua ladina, supportate da specifici studi e esperienze lavorative, nonché tenuto conto dei carichi di lavoro già assegnati al personale interno, si rende indispensabile l'affidamento di un incarico ad un soggetto esterno, provvisto di tutti i requisiti accademici e linguistici del caso;
- visto l'art. 7, co.6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze, cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria in presenza dei presupposti di legittimità previsti dal medesimo comma;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. ed in particolare il Capo I bis "Incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2557 di data 7 dicembre 2006 "Affidamento di incarichi di studio, di ricerca di consulenza e di collaborazione: disposizioni attuative delle norme di cui al Capo I Bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 introdotto dalla legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 9;
- vista la circolare del Dipartimento Organizzazione Personale e Affari generali della Provincia Autonoma di Trento di data 5 novembre 2008, prot. n. 2123 come modificata con circolari prot. n. 39967 di data 27 gennaio 2016 (ns. prot. di arrivo n. 177/2016) e prot. 141240 di data 17 marzo 2016 (ns. prot. di arrivo n. 529/2016);
- accertato che l'art. 39 sexies del capo I bis della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 autorizza il ricorso a personale esterno per attività complesse che presuppongono nel prestatore il possesso di una professionalità altamente qualificata che può essere affidata in via fiduciaria;
- preso atto che le attività ricomprese nell'incarico di ricerca di cui al presente provvedimento hanno ad oggetto l'analisi e la redazione lessicografica definitiva di n. 2.300 record e nello specifico:
 - analisi delle voci lessicografiche precedentemente ripulite e strutturate con integrazione di accezioni ricavate dagli spogli testuali;
 - aggiunta di esempi, voci etnografiche ed enciclopediche, espressioni polirematiche e idiomatiche;
 - creazione dei collegamenti con le varianti locali attestate o, se mancanti, ricavate dagli informatori;

- segnalazione e, ove possibile, risoluzione di punti dubbi per mezzo di indagini da condursi sul territorio e tramite gli appositi canali di comunicazione con parlanti madrelingua.
- verificato che le attività ricomprese nell'incarico di ricerca hanno esattamente tali caratteristiche di complessità e alta specializzazione, presupponendo specifica preparazione ed esperienza di ambito linguistico e lessicografico, alta competenza linguistica e metalinguistica ladina, nonché conoscenza di fonetica e morfologia, nozioni di bibliografia e adeguate competenze informatiche di gestione di archivi bibliografici e banche di dati;
- individuata pertanto quale figura idonea la dott.ssa Donatella Dellagiacomà [REDACTED], la quale dispone di ottime competenze di madrelingua ladino fassano e le richieste competenze lessicografiche e metalinguistiche, nonché un'eccellente esperienza professionale in ambito lessicografico presso la Libera Università di Bolzano, come risulta dal suo c.v. et studiorum;
- proposto pertanto alla dott.ssa Donatella Dellagiacomà (prot. n. 1621/2019 di data 8 ottobre 2019) un incarico di ricerca linguistica di analisi e redazione lessicografica definitiva n. 2.300 record nell'ambito del progetto Vocabolar Ladin Fascian, come sopra specificato;
- verificata la disponibilità della dott.ssa Dellagiacomà a svolgere tale incarico (prot. n. 1636/2019 di data 9 ottobre 2019), a fronte di un compenso forfettario onnicomprensivo di Euro 4.700,00;
- considerate le competenze e le conoscenze della dott.ssa Dellagiacomà, dettagliatamente riportate nel curriculum vitae, le quali vengono giudicate idonee all'espletamento del lavoro richiesto;
- valutata il compenso congruo in relazione sia all'alta specializzazione e alla competenza scientifica richiesta sia in relazione a precedenti incarichi per attività analoghe;
- verificato che ai fini del limite relativo al cumulo degli incarichi, la collaboratrice non ha in essere altri rapporti di collaborazione con questo istituto;
- acquisita la seguente documentazione prevista dall'art. 39 octies comma 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23:
 - attestazione esperienza maturata (curriculum vitae) (prot. 1636/2019 di data 9 ottobre 2019);
 - dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'art. 39 septies, comma 3 e 39 novies della legge 23/1990 e s.m., nonché dall'art. 53 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e l'insussistenza di cause di conflitto di interesse di cui alla L. 190/12;
- preso atto che non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione previste dagli articoli 39 septies comma 3) e 39 novies del capo I bis della L.P., n. 23, nonché dall'art. 53 bis della L.P. 3 aprile 1997, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2986 di data 23 dicembre 2010, avente ad oggetto "Nuovi criteri per il calcolo del periodo massimo di durata degli incarichi di cui agli articoli 39 sexies e 39 duodecies della legge provinciale 19 settembre 1990, n. 23";
- rilevato che l'incarico in argomento non supera i limiti imposti nella citata deliberazione, come esposto nella seguente tabella:

DELLAGIACOMÀ DONATELLA	ANNO	Importo contrattuale	calcolo giorni virtuale	importo presunto	calcolo giorni 2019	totale giorni virtuali
	2019	€ -	0,00	€ 4.680,00	57,78	
						57,78
						Valore < 1095

- rilevato che il rapporto contrattuale in argomento si configura come prestazione d'opera intellettuale e rientra nella fattispecie prevista dall'art. 39 sexies "Incarichi di studio, di ricerca e di consulenza" della legge provinciale n. 23/1990;
- rilevato altresì che il rapporto contrattuale oggetto del presente provvedimento si configura fiscalmente come prestazione di lavoro autonomo occasionale (art. 2222 c.c.);
- visto lo schema di contratto allegato che del presente atto forma parte integrante e sostanziale;
- dato atto che l'incarico verrà svolto presso la residenza della collaboratrice, senza obbligo alcuno di orario e in completa autonomia organizzativa;
- viste le direttive alle agenzie e agli enti strumentali della Provincia per il 2018 approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2018 del 2 dicembre 2017, prorogate provvisoriamente con deliberazione della Giunta provinciale n. 1806 del 5 ottobre 2018, e prorogate definitivamente con deliberazione della Giunta provinciale n. 1255 di data 30 agosto 2019 che hanno previsto in materia di incarichi di studio, ricerca e consulenza per gli anni 2018, 2019 e 2020 quanto segue:

....

b) Spesa per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza

Per ciascuno degli esercizi 2018, 2019, 2020 gli enti e le agenzie possono affidare nuovi incarichi per un importo complessivo (corrispettivo totale lordo) non superiore al 35% delle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008 e 2009.

....

Disposizioni comuni per i punti b) e c)

Dai limiti sopra definiti restano escluse:

- le spese indispensabili purché connesse all'attività istituzionale dell'ente o dell'agenzia, le quali comunque devono essere assunte secondo criteri di sobrietà e motivate nella relazione che accompagna il bilancio;
 - le spese sostenute per la realizzazione di interventi cofinanziati per almeno il 50% da soggetti esterni, in particolare a valere sui fondi finanziati dall'Unione Europea;
- ritenuto che il rapporto contrattuale oggetto del presente provvedimento sia da ricondurre senza dubbio all'attività istituzionale dell'ente e sia indispensabile in quanto volto alla raccolta, conservazione, ordinamento, studio e pubblicazione dei materiali che si riferiscono alla lingua della gente ladina, promuovendone la diffusione e l'accessibilità, premesse indispensabili per la conservazione della lingua e per la conduzione di studi e ricerche in ambito linguistico;
 - ritenuto che non sussistono i presupposti di applicabilità della legge 13 agosto 2010, n. 136, ed in particolare l'articolo 3 relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto indicato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti con determinazione n. 4 di data 7 luglio 2011 e deliberazione ANAC n. 556 di data 31 maggio 2017;
 - visto il D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" come modificata ed integrata dal D. Lgs 15 novembre 2012, n. 218, e rilevato che per il contratto oggetto del presente provvedimento la documentazione antimafia non è richiesta;
 - visto il D.Lgs. 82/2005, il D.L. 145/2013 e la circolare APAC di data 21 ottobre 2015, relativa alla firma in modalità elettronica per i contratti di appalto e dato atto che il rapporto contrattuale oggetto del presente provvedimento non rientra in tale tipologia contrattuale;
 - visti gli artt. 11 e 20 della legge 22 aprile 1941, 633 come modificata dal D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 22 in materia di diritti d'autore;

- visto il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento di dati ed il D.lgs. 196/2003, limitatamente alle disposizioni compatibili;
- visto il D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro;
- vista la L. 190/12 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 dd. 18 luglio 2014, relativamente all'estensione del codice di comportamento dei dipendenti provinciali ed enti strumentali ai contratti di appalto;
- visto il D.l.s 33/2013 e la legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4, in materia di trasparenza;
- visto il D.Lgs. 118/2011 e la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 in materia di armonizzazione dei bilanci;
- visto il "Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell'Istituto Culturale Ladino", adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 di data 27 aprile 2017 ed approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1040 di data 30 giugno 2017 ed in particolare l'art. 22;
- visto l'art. 56 e l'Allegato a/2 del Decreto Legislativo 118/2011;
- visto il Bilancio di previsione 2019-2021 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 38 di data 17 dicembre 2018 e ss.mm.;
- accertata la disponibilità dei fondi ai capitoli 51470/1 e 51160/3 del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, esercizio finanziario 2019;

determina

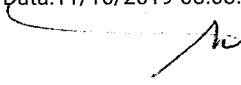
1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'art. 39-sexies, del Capo I bis della L.P. 23/90, alla dott.ssa Donatella Dellagiacoma [REDACTED] un incarico di ricerca linguistica, per l'effettuazione delle seguenti prestazioni: analisi e redazione lessicografica definitiva di n. 2.300 record. e nello specifico:
 - analisi delle voci lessicografiche precedentemente ripulite e strutturate con integrazione di accezioni ricavate dagli spogli testuali;
 - aggiunta di esempi, voci etnografiche ed enciclopediche, espressioni polirematiche e idiomatiche;
 - creazione dei collegamenti con le varianti locali attestate o, se mancanti, ricavate dagli informatori;
 - segnalazione e, ove possibile, risoluzione di punti dubbi per mezzo di indagini da condursi sul territorio e tramite gli appositi canali di comunicazione con parlanti madrelingua;
2. di stabilire che il perfezionamento dell'incarico di cui al punto 1 avverrà secondo lo schema di contratto allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. di fissare il compenso relativo all'incarico di cui al punto 1), in € 4.700,00;
4. di dare atto che il lavoro di cui al punto 1 dovrà essere completato entro e non oltre il giorno 30 novembre 2019;
5. di corrispondere alla dott.ssa Donatella Dellagiacoma il compenso di cui al punto 3) su richiesta in

un'unica soluzione, dietro presentazione di nota spese corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziali e previo accertamento da parte della Direzione di questo Istituto dell'avvenuta regolare prestazione d'opera;

6. di dare atto che l'incarico di cui al punto precedente viene conferito ai sensi dell'art. 39 sexies del capo I bis della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, e che si configura come lavoro autonomo occasionale;
7. di impegnare la somma di Euro 4.700,00 relativa al compenso lordo di cui al punto 3, al capitolo 51470/1 del bilancio gestionale 2019-2021 per l'esercizio finanziario 2019, che presenta la necessaria disponibilità;
8. di impegnare altresì l'importo presunto di Euro 1.100,00 derivante dal presente provvedimento, relativo al contributo previdenziale alla gestione separata INPS di cui alla L. 335/1995, al capitolo 51470/1 del bilancio gestionale 2019-2021 per l'esercizio finanziario 2019, che presenta la necessaria disponibilità;
9. di impegnare infine l'importo di Euro 399,50 relativo all' IRAP al capitolo 51160/3 del bilancio gestionale 2019-2021 per l'esercizio finanziario 2019, che presenta la necessaria disponibilità;
10. di provvedere alla pubblicazione del presente incarico ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013 n. 5) tramite gli elenchi previsti dall'art. 39 undecies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

Allegato: schema di contratto

Firmato digitalmente da: CHIOCCHETTI FABIO
Motivo: competenza
Data: 11/10/2019 08:08:45



SCHEMA DI CONTRATTO

Tra l'Istituto Culturale Ladino, con sede in San Giovanni di Fassa, Strada de la Pieif, 7, C.F. 00379240229, (di seguito denominato "ICL"), rappresentato da:

- dott. Fabio Chiocchetti, [REDACTED], che interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore dell'ICL;

- dott.sa Dellagiacomina Donatella, [REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED]

premesso

che con determinazione del Direttore n. xx di data xx ottobre 2019 l'ICL ha affidato alla dott.sa Dellagiacomina Donatella un incarico di ricerca,

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 (Oggetto)

L'ICL affida alla dott.sa Dellagiacomina Donatella, [REDACTED] (di seguito denominato collaboratore) che accetta, un incarico avente ad oggetto le seguenti prestazioni: analisi e redazione lessicografica definitiva di n. 2.300 record. e nello specifico:

- analisi delle voci lessicografiche precedentemente ripulite e strutturate con integrazione di accezioni ricavate dagli spogli testuali;
- aggiunta di esempi, voci etnografiche ed enciclopediche, espressioni polirematiche e idiomatiche;
- creazione dei collegamenti con le varianti locali attestate o, se mancanti, ricavate dagli informatori;
- segnalazione e, ove possibile, risoluzione di punti dubbi per mezzo di indagini da condursi sul territorio e tramite gli appositi canali di comunicazione con parlanti madrelingua;

Articolo 2 (Qualificazione e Termini)

Le sottoscritte parti espressamente e senza riserve riferiscono l'oggetto del presente contratto ad attività di prestazione d'opera intellettuale, escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione. Il presente contratto è sottoscritto ai sensi dell'art. 39-sexies della L.P. 23/1990.

Le attività di cui all'articolo 1) dovranno essere effettuate entro il 30 novembre 2019.

Articolo 3 (Esecuzione della prestazione)

Il collaboratore si impegna a svolgere personalmente l'incarico affidatogli, in piena autonomia, senza obblighi di orario né di esclusività, secondo la disciplina dettata dagli artt. 2222 e 2230 e segg. del C.C. . In particolare si specifica che il collaboratore:

- non è soggetto al potere direttivo e disciplinare da parte dell'Amministrazione, salvo il necessario coordinamento programmatico e generale esercitato dalla Direzione di questo istituto al fine di utilizzare compiutamente la sua prestazione e pertanto svolgerà la prestazione senza vincolo di subordinazione, in totale autonomia organizzativa operativa, negli orari che andrà autonomamente a determinare e senza alcun vincolo logistico; il collaboratore avrà facoltà di accesso agli archivi ed agli uffici dell'Istituto durante gli orari di apertura degli stessi.
- dovrà svolgere la prestazione personalmente, a suo esclusivo rischio, mentre l'ente si impegna a fornire tutta la collaborazione necessaria al collaboratore, al fine di agevolare lo stesso nello

svolgimento dell'attività sopraindicata e a fornire al soggetto incaricato tutto il materiale informativo in suo possesso che dovesse risultare necessario ai fini di un più agevole svolgimento dell'incarico.

Articolo 4

(Obbligo di riservatezza e di correttezza)

E' fatto divieto al collaboratore di divulgare o rivelare a terzi o di utilizzare, a proprio o altrui profitto o ad altrui danno, le informazioni di cui sia venuto a conoscenza per ragione della prestazione svolta e per le quali non sia previsto l'accesso al pubblico.

Articolo 5

(Normativa prevenzione corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione)

Il collaboratore dichiara l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi del Piano di Prevenzione della Corruzione adottato dall'Istituto, ovvero specifica la sussistenza degli stessi esplicitandoli.

Articolo 6

(Codice di comportamento)

Il collaboratore rispetta, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta stabiliti dal "Codice di comportamento dei dipendenti della provincia Autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia", approvato con deliberazione dalla Giunta Provinciale 18 luglio 2014, n. 1217.

A tal fine il collaboratore dichiara che l'ICL gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di Comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso una completa e piena conoscenza.

Articolo 7

(Corrispettivo)

L'ICL si impegna a versare al collaboratore, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, un compenso lordo pari a Euro 4.700,00. Le Parti espressamente riconoscono che gli importi indicati nel presente articolo sono comprensivi di tutto quanto spettante al collaboratore, il quale non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.

Articolo 8

(Modalità e tempi di pagamento)

Il pagamento del corrispettivo sarà liquidato in un'unica soluzione posticipata alla conclusione delle prestazioni effettivamente svolte, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare nota di addebito e previa attestazione del Direttore dell'avvenuta regolare effettuazione delle prestazioni richieste.

Articolo 9

(Tracciabilità dei pagamenti)

Il rapporto contrattuale non sarà soggetto agli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/10, in conformità a quanto previsto dalla determinazione dell'AVCP n. 4 dd. 7 luglio 2011 e dalla deliberazione ANAC n. 556 di data 31 maggio 2017.

Articolo 10

(Facoltà di recesso)

In materia di recesso si applicano gli artt. 2227 e 2237 del Codice Civile.

Articolo 11

(Risoluzione del contratto)

L'ICL si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto per inadempimento, anche parziale, della controparte, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, qualora riscontri la violazione degli obblighi di qualsiasi tipo da parte del collaboratore.

Articolo 12

(Clausola Penale)

Nel caso di inadempimento definitivo degli obblighi contrattuali da parte del collaboratore nell'esatta esecuzione della prestazione, l'ICL quantifica il danno in un importo pari al 10% (dieci per cento) del compenso pattuito.

Articolo 13

(Modifiche o integrazioni al contratto)

Qualunque integrazione, modifica o proroga del presente contratto dovrà essere concordata tra le parti e sarà formalizzata per scambio di corrispondenza. Eventuali proroghe, purché motivate, potranno essere autorizzate dalla Direzione dell'Istituto previa richiesta da trasmettere via pec al medesimo, almeno 10 giorni prima della scadenza del contratto.

Articolo 14

(Diritti d'autore)

Ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, 633 e s.m., l'Istituto diviene assoluto ed esclusivo proprietario dei risultati e del materiale prodotto in esecuzione del presente contratto con tutti i diritti di utilizzazione e con facoltà di disporne liberamente, senza null'altro dovere all'autore oltre al compenso pattuito.

Articolo 15

(Disposizioni relative al trattamento dei dati personali – RINVIO)

Ai sensi e per gli effetti di cui al Reg. UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e al d.lgs. 196/2003, limitatamente alle disposizioni compatibili, si rimanda all'Allegato 1 per la disciplina degli aspetti inerenti al trattamento dei dati personali

Articolo 16

(Clausola di rinvio)

Per quanto non indicato si fa espresso riferimento alle disposizioni del Codice Civile e del Capo I bis della legge provinciale n. 23/1990, nonché alle circolari provinciali in materia.

Articolo 17

(Controversie)

Per le eventuali controversie derivanti dal contratto le Parti dichiarano competente il Foro di Trento

San Giovanni di Fassa,

Per l'ISTITUTO CULTURALE LADINO
Dott. Fabio Chiocchetti

IL COLLABORATORE
dott.sa Dellagiacoma Donatella

Parte integrante alla determinazione del Direttore n. 120 del 11 ottobre 2019

San Giovanni di Fassa, 11 ottobre 2019

Firmato digitalmente da: CHIOCCHETTI FABIO
Motivo: competenza
Data: 11/10/2019 08:09:16



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2019-2021

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto del paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta la copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio finanziario – gestionale 2019 – 2021.

CAPITOLO	BILANCIO	N. IMPEGNO/OGS	IMPORTO
51470/1	2019	imp. N. 471	4.700,00
51470/1	2019	imp. N. 472	1.100,00
51160/3	2019	imp. N. 473	399,50

San Giovanni di Fassa, 11 ottobre 2019

Firmato digitalmente da DEFRANCESCO MARIANNA
Data: 11/10/2019 08:10:45

Per copia conforme all'originale

San Giovanni di Fassa,

IL DIRETTORE
dott. Fabio Chiocchetti